

ACCORDO QUADRO 2025

PER LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI DEGLI ENTI LOCALI

tra

Associazione Bancaria Italiana, con sede legale in Roma, Piazza del Gesù 49, (di seguito, "**ABI**");

Associazione Nazionale Comuni Italiani, con sede in Roma, Via dei Prefetti 46, (di seguito, "**ANCI**");

e

Unione Province d'Italia, con sede in Roma, Piazza Cardelli 4, (di seguito, "**UPI**")

di seguito definite come "**le Parti**"

PREMESSO CHE:

- (A) in considerazione delle difficoltà determinate dall'incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e carburanti, l'art. 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, come modificato dall'art 3, comma 12-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (il DL "Milleproroghe 2024"), ha consentito agli Enti Locali nel corso del 2023 e del 2024 di: (i) poter effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa Depositi e Prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del TUEL, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione; (ii) beneficiare della deroga all'articolo 204, comma 2, del TUEL, e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per l'attuazione di eventuali accordi promossi dall'ABI e dalle associazioni degli Enti Locali che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza nei predetti anni, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento. Inoltre, tali sospensioni non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento;
- (B) in tale contesto, le Parti hanno sottoscritto il 27 luglio 2023 e il 9 aprile 2024 due Accordi Quadro, aperti all'adesione delle banche, per la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in scadenza rispettivamente nel 2023 (l'"Accordo 2023") e nel 2024 (l'"Accordo 2024") dalla data di firma degli stessi, erogati in favore degli Enti Locali. Tali Accordi hanno fatto seguito ad una analoga intesa raggiunta tra le Parti nel 2020 per favorire la sospensione della quota capitale delle rate dei mutui in scadenza nello stesso anno, al fine di venire incontro alle esigenze di liquidità degli Enti per sostenere le maggiori spese conseguenti alla pandemia da Covid-19;

- (C) l'art 3, comma 14-*quinquies*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (il DL "Milleproroghe 2025"), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha esteso anche al 2025 l'applicazione delle predette disposizioni di cui all'art. 3-*ter*, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 in relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e carburanti;
- (D) secondo l'attuale disciplina prudenziale di matrice europea, la sospensione del pagamento delle quote capitali dei mutui da parte della banca si configura come una "misura di concessione" ("*forbearance*") in favore del debitore nel caso in cui quest'ultimo incontri o rischi di incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari, e quindi quando la stessa misura non sarebbe stata concessa se il debitore non si fosse trovato o non rischiava di trovarsi in tale situazione. La banca che decide di concedere la sospensione ai sensi del presente Accordo è pertanto tenuta a valutare, caso per caso, la capacità dell'Ente di rimborsare regolarmente il finanziamento, a prescindere dalla concessione della misura;

**LE PARTI CONVENGONO DI RINNOVARE L'ACCORDO 2024 ALLE SEGUENTI
CONDIZIONI:**

**Articolo 1
(Oggetto)**

1. Con il presente Accordo (di seguito, l'"Accordo 2025") si definiscono le linee guida sulla base delle quali le banche aderenti potranno procedere alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui, in scadenza dalla data di stipula dello stesso al 31 dicembre 2025 (incluso), erogati in favore degli Enti Locali (di seguito, la "Sospensione").

**Articolo 2
(Enti beneficiari)**

1. Possono richiedere la Sospensione gli Enti Locali, così come definiti dalla normativa di riferimento (art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL).

2. Gli Enti Locali, al momento di presentazione della domanda, non devono essere sottoposti a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

3. Non possono accedere alla sospensione gli Enti Locali morosi oppure in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261. del TUEL approvato al momento della presentazione della domanda.

**Articolo 3
(Finanziamenti oggetto di Sospensione)**

1. I finanziamenti oggetto di Sospensione devono avere le seguenti caratteristiche:

- (i) stipulati secondo la forma tecnica del mutuo;
- (ii) intestati agli Enti Locali con oneri di rimborso interamente a proprio carico;
- (iii) il soggetto debitore e il soggetto beneficiario devono essere coincidenti;
- (iv) non devono essere stati concessi in base a leggi speciali;
- (v) devono essere in corso di ammortamento;
- (vi) non devono presentare rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda.

Articolo 4 **(Condizioni e modalità di Sospensione)**

1. La Sospensione ha per oggetto il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere in scadenza dalla data di stipula del presente Accordo 2025 al 31 dicembre 2025 (incluso).
2. Il periodo di Sospensione è di 12 mesi.
3. Al termine del periodo di Sospensione, la banca estende la durata del piano di ammortamento originario di 12 mesi. La vita residua del mutuo dopo la Sospensione non può comunque superare i 30 anni.
4. La delegazione di pagamento viene prorogata per la stessa durata del periodo di sospensione.
5. Gli interessi maturati nel periodo di Sospensione sono corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste.
6. Il tasso di interesse al quale viene realizzata l'operazione di Sospensione è quello originariamente previsto nel contratto.
7. La Sospensione non determina novazione dei contratti di finanziamento originari.
8. Resta ferma la possibilità per la banca aderente di offrire, nella propria autonomia, condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal presente Accordo 2025 (tra queste, la possibilità di accogliere richieste di Sospensioni di Enti Locali che abbiano in corso una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL, il cui piano sia stato approvato dalla Corte dei Conti), fermi restando i limiti previsti dal quadro normativo-regolamentare di riferimento.
9. Resta ferma la possibilità per la banca di offrire modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti rispetto a quelle previste dal presente Accordo.

Articolo 5 **(Presentazione delle domande, valutazione della banca e atto integrativo)**

1. Le domande di Sospensione, corredate dai necessari provvedimenti deliberativi dell'Ente, devono pervenire alle banche aderenti entro il 9 maggio 2025 utilizzando l'eventuale modulo predisposto dalle singole banche.
2. Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalle stesse.
3. L'accoglimento della richiesta è subordinato alla valutazione positiva della stessa da parte della singola banca. Le operazioni di sospensione sono impostate su base individuale dalle banche aderenti all'iniziativa, senza alcuna forma di automatismo nella concessione della misura, fermo restando la loro autonoma valutazione.
4. L'atto integrativo al contratto di finanziamento originario può essere perfezionato anche con scambio di corrispondenza via PEC firmato digitalmente.

Articolo 6 **(Ulteriori condizioni di realizzazione della Sospensione)**

1. Ai fini della realizzazione della Sospensione, le banche aderenti non applicheranno commissioni. Resta fermo che gli oneri relativi agli atti connessi all'operazione di Sospensione sono a carico degli Enti beneficiari richiedenti.

Articolo 7
(Modalità di adesione)

1. Per aderire al presente Accordo, le banche devono inviare all'ABI una e-mail all'indirizzo abi@pec.abi.it e si impegnano a renderlo operativo entro 30 giorni dalla data di adesione.
2. L'ABI provvederà a pubblicare tempestivamente, e a tenere aggiornato, sul proprio sito internet l'elenco delle banche aderenti.
3. L'ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere noto il presente Accordo alle banche, anche coinvolgendo le proprie rappresentanze territoriali per favorire una adeguata diffusione a livello locale.


Articolo 8
(Tutela dei dati personali)

1. Ai fini del presente Accordo le Parti si inquadrano come Titolari Autonomi del trattamento a norma del Regolamento Ue 679/2016 cd. GDPR e della normativa pro tempore vigente in materia di tutela e protezione dei dati e più nello specifico del D.Lgs. 101/2018 che integra e modifica il D.Lgs 196/2003 cd. Codice Privacy.
2. Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato ed integrato dal D.Lgs 101/2018 e del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, applicabile dal 25 maggio 2018.
3. I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento dell'Accordo in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza. I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
4. Sarà onere delle Parti garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.
5. In caso di violazione dei dati, ciascuna Parte del presente Accordo è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

Roma, 21 marzo 2025


Associazione Bancaria Italiana

Antonio Patuelli
Presidente



Associazione Nazionale Comuni Italiani

Gaetano Manfredi
Presidente



Unione Province d'Italia

Pasquale Gandolfi
Presidente

